



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CUNEO**



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Cuneo**



PROTOCOLLO D'INTESA DECORATORI/CONSUMATORI

Le categorie provinciali di Cuneo dei Decoratori della Confartigianato Imprese di Cuneo, della C.N.A. di Cuneo, l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore artigiano e consumatore, per la realizzazione dei lavori di decorazione degli immobili civili;
- esaminata la disponibilità delle parti a risolvere eventuali casi di conflittualità che possono nascere tra un'impresa artigiana ed un consumatore, nello svolgimento dei lavori di decorazione degli immobili civili;

CONVENGONO

1. di approvare un "Codice di comportamento", che individui diritti e doveri degli operatori artigiani e dei consumatori.
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Art.1 – Modulistica

L'impresa artigiana aderente, si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela, per la realizzazione dei lavori di decorazione degli immobili civili, il modello di contratto di cui all'allegato A.

Art.2 – Descrizione del servizio

L'Impresa eseguirà i lavori, indicati nell'art. 1 del contratto tipo allegato al presente codice di comportamento, a regola d'arte.

L'impresa si impegna a garantire l'esecuzione dei servizi in proprio, senza possibilità di ricorso al subappalto totale dei lavori.

E' permesso il subappalto parziale, con specifico riferimento a determinate opere. Il subappalto parziale dovrà essere preventivamente comunicato al committente. L'impresa appaltatrice rimarrà comunque unica responsabile e garante verso il committente dei lavori di cui alla commessa.

Art.3 – Criteri di misurazione e prezzi

Per la misurazione del lavoro e la conseguente quantificazione dei prezzi, l'impresa si impegna a far riferimento alla Raccolta Provinciale degli Usi e delle Consuetudini.

Art.4 – Conclusione del contratto

Il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione delle parti del modulo contenente la specifica dei lavori e il dettaglio dei prezzi.

Art.5 – Inizio e consegna lavori

L'impresa si impegna a comunicare al committente l'effettivo inizio dei lavori con congruo anticipo e ad indicare il termine di consegna.

Art.6 – Penali

L'impresa si obbliga a pagare una penale al committente in caso di ritardo nella consegna dei lavori.

Art.7 – Recesso

Il committente potrà recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera, purché indennizzi l'impresa in relazione alle spese sostenute, ai lavori già eseguiti, nonché al mancato guadagno.

Art.8 - Controversie

Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie, presso il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.

Art.9 – Marchio

La modulistica di cui all'art. 1 può essere personalizzata dalle imprese aderenti al presente protocollo di intesa, apponendovi i propri segni distintivi. Sulla stessa modulistica le imprese dovranno altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso, che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda iniziare il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.10 – Gestione del protocollo

La gestione del presente protocollo viene affidata all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo.

Art.11 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutte le imprese artigiane nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderire richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, all'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo, nonché all'utilizzo del modello contrattuale allegato.

Art.12 – Elenco imprese aderenti

L'Ufficio Contratti Tipo dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio di Cuneo tiene un elenco aggiornato delle imprese che hanno aderito al protocollo d'intesa e ne rende pubblico il contenuto.

Art.13 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese, indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio Contratti Tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti Tipo, anche su segnalazione delle Associazioni di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, sarà sentito l'artigiano interessato e verrà acquisito il parere delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo.

La cancellazione è disposta dall'ufficio Contratti Tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.14 – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo.. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3

Responsabile del trattamento: Capoufficio contratti tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 17 novembre 2003

DENOMINAZIONE AZIENDA
INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL

DATA E FIRMA PER ADESIONE
